

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

Servizio 7 - Farmaceutica

Centro Regionale di Farmaco e Vaccinovigilanza

Oggetto: Modifica Piani Terapeutici - NOTA AIFA 39 (det. n. 390/2021)

Ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie

Ai Direttori dei Servizi di Farmacia delle Aziende Sanitarie

Ai Centri di cui al DDG n. 588/2018

Agli Ordini Provinciali dei Medici

LORO SEDI

Circolare n. 2 del 16/04/2021

L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), con determinazione n. 390 del 06/04/2021 (pubblicata nella GURI n. 87 del 12/04 c.a.) che ad ogni buon fine si allega in copia, ha modificato la Nota AIFA 39 che regola la prescrizione dei medicinali a base di ormone somatotropo (GH).

In particolare viene prevista la prescrizione SSN del GH, ai sensi della nota AIFA n. 39, anche per la sindrome di Noonan.

Risulta pertanto necessario aggiornare il modello di Piano Terapeutico (PT) adottato per i bambini in età evolutiva e quello specifico per l'età di transizione, per consentire la prescrizione dei medicinali a base di ormone somatotropo (GH) alle nuove condizioni previste dalla nota AIFA.

Gli specialisti dei Centri individuati per la prescrizione di ormone somatotropo di cui al DDG n. 588/2018, dovranno compilare unicamente i nuovi modelli di Piano Terapeutico per i bambini in età evolutiva e per l'età di transizione allegati alla presente nota.

Tali piani dovranno essere adottati in via esclusiva a far data dal **01 maggio p.v.** Le prescrizioni effettuate in data antecedente potranno essere esitate fino alla naturale scadenza dei piani.

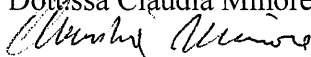
Restano immutati i modelli di PT di cui alla circolare n. 2 dell'11/06/2020 per i bambini con età inferiori a 2 anni e per l'età adulta.

La presente circolare, unitamente agli allegati, è scaricabile dal sito istituzionale dell'Assessorato della Salute della Regione Sicilia alla Sezione Servizio 7 Farmaceutica-Appropriatezza d'uso dei Farmaci.

Si ricorda che il paragrafo “sorveglianza” della nota AIFA 39 riporta: *“L’Istituto Superiore di Sanità è incaricato della sorveglianza epidemiologica nazionale mediante un Registro informatizzato dell’ormone della crescita (Registro Nazionale degli Assuntori dell’Ormone della Crescita-RNAOC).... La registrazione delle prescrizioni nel registro dell’ISS è condizione vincolante per la rimborsabilità della terapia da parte del SSN....”*. Si ribadisce pertanto che la registrazione, completa in tutti i campi, delle prescrizioni nel suddetto registro è condizione indispensabile per la prescrizione di GH a carico del SSR.

Si chiede di dare massima diffusione della presente nota a tutte gli operatori sanitari interessati.

La suddetta circolare, unitamente ai modelli di PT, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Assessorato Salute- Servizio Farmaceutica alla sezione “Farmaceutica - Appropriatezza d'uso dei farmaci.”

Il Dirigente del Crfv
Dott.ssa Claudia Minore


Il Presidente della Commissione Regionale GH

D.ssa Claudia La Cava

Il Dirigente del Servizio 7

Dott. Pasquale Cananzi

Il Dirigente Generale
Ing. Mario La Rocca



AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 6 aprile 2021

Modifica della Nota AIFA 39 di cui alla determina AIFA n. 458/2020.
(Determina n. DG 390/2021). (21A02189)

(GU n.87 del 12-4-2021)

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - del 17 giugno 2016, n. 140;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425, il

quale stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF»), pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 novembre 2004, n. 259;

Vista la determina AIFA del 4 gennaio 2007 («Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2007, Supplemento ordinario n. 6;

Vista la determina AIFA del 23 febbraio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 61 del 14 marzo 2007, che ha modificato la determina AIFA del 4 gennaio 2007 (Note AIFA 2006-2007);

Vista la determina AIFA del 22 settembre 2009, recante modifica, con riferimento alla nota AIFA 39, alla determina AIFA del 4 gennaio 2007 («Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 238 del 13 ottobre 2009;

Vista la determina AIFA del 26 novembre 2009 avente ad oggetto la modifica alla nota AIFA 39 di cui alla determina AIFA del 22 settembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 286 del 9 dicembre 2009, Supplemento ordinario n. 229;

Vista la determina AIFA del 29 luglio 2010 di modifica alla nota AIFA 39 di cui alla determina AIFA del 26 novembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 270 del 18 novembre 2010;

Vista la determina AIFA n. 616/2014 del 19 giugno 2014 recante modifica alla nota 39 di cui alla determina AIFA del 29 luglio 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 154 del 5 luglio 2014;

Vista la determina AIFA n. 458/2020 del 16 aprile 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 117 dell'8 maggio 2020, recante «Modifica della nota AIFA 39 di cui alla determina AIFA n. 617/2014»;

Considerato il parere reso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 17-19 marzo 2020;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere, alla luce delle attuali informazioni tecnico-scientifiche, per le motivazioni di cui sopra e secondo la metodologia descritta nell'allegato 1 alla presente determina, che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento, alla modifica della determina AIFA n. 458/2020, che sostituisce, aggiornandola, l'attuale nota AIFA 39;

Determina:

Art. 1

L'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sostituisce il testo della nota AIFA 39, annesso sub voce «Allegato 1» alla determina AIFA n. 458/2020 del 16 aprile 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 117 dell'8 maggio 2020;

Art. 2

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2021

Il direttore generale: Magrini

NOTA AIFA 39

Ormone della crescita (Somatotropina)

La prescrizione di ormone della crescita (somatotropina-GH) a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, Università, aziende ospedaliere, aziende sanitarie, IRCCS, individuati dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, e' limitata alle condizioni sotto indicate in base all'eta' del soggetto in trattamento.

Periodo neonatale (entro il primo mese di vita)

Se durante una crisi ipoglicemica il GH serico <5 ng/ml e se e' presente almeno un altro deficit ipofisario e/o le classiche anomalie morfologiche RMN (ectopia della neuroipofisi, ipoplasia della adenoipofisi con anomalie del peduncolo). In tali casi non e' necessario praticare i test farmacologici.

A partire dal secondo mese fino a 2 anni di vita

Se la RMN ha dimostrato una anomalia della adenoipofisi associata a quella del peduncolo e/o della neuroipofisi in un bambino con decelerazione della velocita' di crescita (perdita di almeno 0,5 SDS di lunghezza) valutato per almeno 6 mesi e/o segni clinici riferibili a ipopituitarismo e/o ipoglicemia. In tali casi non e' necessario praticare i test farmacologici.

Eta' evolutiva

Nelle seguenti condizioni:

1) Bassa statura da deficit di GH (GHD), definita dai seguenti parametri:

I. Parametri clinico - auxologici:

a) statura ≤ -3 DS;

oppure

b) statura ≤ -2 DS e velocita' di crescita/anno $\leq -1,0$ DS per eta' e sesso valutata a distanza di almeno 6 mesi o una riduzione della statura di 0,5 DS/anno per l'eta' nei bambini di eta' superiore a due anni;

oppure

c) statura $\leq -1,5$ DS rispetto al target genetico e velocita' di crescita/anno ≤ -2 DS o $\leq -1,5$ DS dopo 2 anni consecutivi;

oppure

d) velocita' di crescita/anno ≤ -2 DS o $\leq -1,5$ DS dopo 2 anni consecutivi, anche in assenza di bassa statura e dopo aver escluso altre forme morbose come causa del deficit di crescita;

oppure

e) malformazioni/lesioni ipotalamo-ipofisario dimostrate a livello neuro-radiologico;

associati a:

II. Parametri di laboratorio:

risposta di GH <8 μ g/L a due diversi test farmacologici eseguiti in giorni differenti.

Uno dei due test puo' essere GHRH+arginina ed in tal caso per GHD si intende una risposta di GH < 20 μ g/L.

+-----+
|Nota: nei pazienti con diagnosi di deficit di GH effettuata prima |
|del 2014 (nota 39 in cui il cut-off per il GHD era picco di GH <10 |
|ng/ml) non e' necessario ripetere i test da stimolo per la conferma |
|diagnostica. |
+-----+

2) Deficit staturale in pazienti con sindrome di Turner dimostrata citogeneticamente;

3) Deficit staturale nell'insufficienza renale cronica;

4) Soggetti affetti dalla sindrome di Prader Willi, dimostrata geneticamente, con normale funzionalita' respiratoria e non affetti da: obesita' severa (definita con BMI $>95^{\circ}$ centile), diabete mellito

non controllato, sindrome dell'apnea ostruttiva nel sonno esclusa mediante poligrafia o polisinnografia, tumore in fase attiva, psicosi attiva;

5) Deficit staturale in soggetti con alterata funzione del gene SHOX, dimostrata geneticamente;

6) Bambini nati piccoli per l'età gestazionale (SGA-Small for Gestational Age), diagnosticati sulla base dei seguenti criteri:

peso alla nascita nei nati singoli ≤ -2 DS ($<3^{\circ}$ centile) per l'età gestazionale, secondo le tavole di Bertino;

e/o

lunghezza alla nascita ≤ -2 DS secondo le tavole di Bertino;

associate a:

età ≥ 4 anni, al momento della proposta di somministrazione del GH;

statura $\leq -2,5$ DS e velocità di crescita $<50^{\circ}$ centile;

7) Soggetti affetti dalla sindrome di Noonan, dimostrata geneticamente, con statura $\leq -2,5$ DS.

Età di transizione

Si definisce «età di transizione» quella compresa tra il momento del raggiungimento della statura definitiva del soggetto trattato e l'età di 25 anni. Durante tale età:

a) la terapia con rGH può essere proseguita senza successive rivalutazioni nei soggetti con:

1) deficit di GH causato da mutazione genetica documentata;

2) panipopituitarismo o ipopituitarismo comprendente 3 o più deficit ipofisari congeniti o acquisiti;

b) tutti gli altri soggetti con GHD devono essere rivalutati (re-testing) dopo almeno un mese dalla sospensione del trattamento sostitutivo con rGH e la terapia può essere proseguita se:

1) deficit di GH confermato con $GH < 6 \mu/L$ dopo ipoglicemia insulinica (ITT);

2) deficit di GH confermato con $GH < 19 \mu/L$ dopo GHRH+arginina;

c) nei soggetti con Sindrome di Prader-Willi la terapia può essere proseguita se presentano:

panipopituitarismo congenito o acquisito organico;

oppure

tre deficit ante-ipofisari associati;

oppure

se dopo almeno un mese dalla sospensione del trattamento sostitutivo con GH si ottiene una risposta di GH < 6 ng/ml dopo un test dell'ipoglicemia insulinica (ITT). Se controindicato l'ITT, effettuare una valutazione del BMI ed eseguire un test di stimolo combinato con GHRH + arginina e riprendere la terapia con GH se:

BMI < 25 : picco di GH $< 11,5$ ng/ml;

BMI 25-30: picco di GH < 8 ng/ml;

BMI > 30 : picco di GH $< 4,1$ ng/ml.

Al raggiungimento della statura definitiva non è più indicata la terapia con rGH nelle seguenti patologie:

sindrome di Turner;

insufficienza renale cronica;

soggetti nati piccoli per età gestazionale (SGA);

soggetti con alterata funzione del gene SHOX;

soggetti con sindrome di Noonan accertata geneticamente.

Età adulta

La terapia con rGH in età adulta è indicata nei casi di:

1) Ipopituitarismo post ipofisectomia totale o parziale (chirurgica, da radiazioni);

2) Ipopituitarismo idiopatico, post ipofisite autoimmune, post trauma cranio-encefalico, da terapie chirurgiche o radianti per neoplasie sellari e parasellari, da sella vuota primitiva, da Sindrome di Sheehan;

3) Deficit congenito di GH da causa genetica dimostrata.

I test diagnostici da utilizzare e i livelli di GH che indicano un deficit dipendono dal BMI e dall'età, per cui:

in pazienti obesi (BMI > 30 kg/m²): utilizzare GHRH+arginina; GH deficit se il picco di GH $< 4 \mu/L$;

in pazienti con BMI $< 29,9$ kg/m² e con età > 25 anni: GH deficit se con il test dell'ipoglicemia insulinica (ITT) GH $< 3 \mu/L$ oppure

con il test GHRH+arginina GH <9 µg/L.

Descrizione completa della nota: razionale

Commissioni regionali

In ogni regione sono costituite le commissioni regionali preposte alla sorveglianza epidemiologica relativa alla terapia con somatotropina a livello regionale.

Le commissioni svolgono attività valutativa, quale, ad esempio, individuazione dei centri autorizzati alla prescrizione o monitoraggio dell'appropriatezza del trattamento con rGH, e autorizzativa nei casi di richieste specifiche sottoposte dai centri clinici. Le commissioni, previa valutazione di tutta la documentazione necessaria, possono autorizzare esclusivamente la rimborsabilità della terapia con rGH nei casi di indicazioni autorizzate (come da scheda tecnica del farmaco) ma non corrispondenti ai criteri previsti dalla nota. A tal proposito, si consiglia di prendere visione dei documenti su tale tema elaborati congiuntamente dalle società scientifiche, dall'AIFA e dall'Istituto superiore di sanità.

Si ribadisce che l'uso di un farmaco a base di rGH per una patologia non compresa nelle indicazioni autorizzate è da ritenersi off-label ed è, pertanto, soggetto alla normativa vigente.

Età' evolutiva

In soggetti di età' inferiore a 8 anni nelle femmine e 9 anni nei maschi o di età' maggiore purché' impuberi (G1, B1, PH1 di Tanner) con statura < -3 DS oppure statura < -2,5 DS e velocità' di crescita/anno < -1 DS rispetto alla norma per età' e sesso, misurata con le stesse modalità' a distanza di almeno 6 mesi e che pur non presentando una chiara riduzione dei livelli di GH ricadono in una condizione clinicamente riconducibile al deficit di GH, la terapia può' essere rimborsata solo se autorizzata dalla commissione regionale preposta alla sorveglianza epidemiologica e al monitoraggio dell'appropriatezza del trattamento con GH.

Il dosaggio della somatotropina non dovrà' superare 50µg/kg/die (raccomandazione EMA).

Nei soggetti con deficit isolato di GH, senza anomalie neuro-radiologiche e in assenza di mutazioni genetiche, è' consigliabile effettuare il re-testing durante il periodo puberale, prima del raggiungimento della statura definitiva.

Nella sindrome di Turner, nei pazienti con IRC, e nei bambini SGA, SHOXD e sindrome di Noonan, la terapia deve essere sospesa al raggiungimento della statura finale.

Età' di transizione

Nei pazienti con deficit congenito di GH da causa genetica dimostrata e in quelli con ipopituitarismo comprendente 3 o più' deficit ipofisari (considerando il deficit di FSH/LH come un unico difetto gonadotropinico) già' accertati, la presenza del deficit di GH è' fortemente probabile e pertanto i test di stimolo potrebbero essere opzionali.

Età' adulta

Soggetti adulti con deficit di GH presentano un quadro clinico sindromico che comprende un peggioramento della qualità' di vita misurato con test psicometrici validati, una riduzione della forza muscolare, un aumento dell'adipe viscerale che, insieme a un peggioramento del metabolismo lipidico, costituisce un fattore di rischio per complicanze cardiovascolari che precocemente possono portare a morte questi pazienti.

Il trattamento sostitutivo con GH biosintetico va comunque riservato solo ai casi nei quali vi sia un severo deficit di GH all'interno di un appropriato contesto clinico e dimostrato secondo i parametri sopra riportati.

Il test GHRH+arginina e il test ITT sono considerati parimenti test di prima scelta sulla base di estesi studi consegnati alla letteratura e riconosciuti a livello di Consensus Conference Internazionali. È' raccomandato che questi test siano usati con riferimento a limiti di normalità' specifici per ognuno dei test

(vedi sopra).

Nei pazienti con deficit congenito di GH da causa genetica dimostrata e in quelli con ipopituitarismo comprendente almeno 3 o piu' deficit ipofisari (considerando il deficit di FSH/LH come un unico difetto gonadotropinico) gia' accertati, la presenza del deficit di GH e' fortemente probabile e pertanto i test di stimolo potrebbero essere opzionali.

Il rigoroso rispetto di tali criteri clinici ed ormonali esclude la possibilita' di un uso improprio o eccessivo del farmaco.

Sorveglianza

L'Istituto superiore di sanita' (ISS) e' incaricato della sorveglianza epidemiologica nazionale mediante un registro informatizzato dell'ormone della crescita (Registro nazionale degli assuntori dell'ormone della crescita - RNAOC)), incluso nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017-allegato B (Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2017). L'attivita' del registro nazionale si svolge in stretta collaborazione con le commissioni regionali, nominate dalle singole regioni, che indicano i centri autorizzati alla prescrizione del rGH e supervisionano l'attivita' dei centri stessi. La registrazione delle prescrizioni nel registro dell'ISS, o in registri regionali (compreso quello delle malattie rare), che devono comunque prevedere la raccolta delle informazioni richieste dalla nota 39 e l'integrazione nel database nazionale del RNAOC, e' condizione vincolante per la rimborsabilita' della terapia da parte del SSN. Annualmente l'Istituto superiore di sanita' provvedera' a redigere un rapporto e a inviarlo all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e alla conferenza degli assessori alla sanita' delle regioni e province autonome.

Attivita' sportiva

Per chiunque pratici attivita' sportiva organizzata sotto l'egida della Federazione internazionale competente e/o del CONI e/o del Comitato italiano paralimpico (CIP), anche se il trattamento che effettua e' contemplato dalla nota 39, e' comunque necessario ottenere l'esenzione ai fini terapeutici nel rispetto della normativa antidoping.

Bibliografia

Parte di provvedimento in formato grafico



ASSESSORATO DELLA SALUTE
MODELLO DI PIANO TERAPEUTICO
PRESCRIZIONE DI ORMONE SOMATOTROPO – bambini in età evolutiva

Azienda Sanitaria/Azienda Policlinico/IRCCS/Struttura privata accreditata (1)
Medico Prescrittore _____ Tel _____ e-mail _____

Nome e Cognome dell'assistito _____ Sesso _____

Codice Fiscale _____ Data di nascita __/__/__

Indirizzo _____ Tel _____

ASP di residenza _____ Prov _____ Regione _____

Diagnosi e motivazione clinica della scelta del farmaco:
(Bambini in età evolutiva)

☐ Bassa statura da deficit di GH
(definito dai seguenti parametri clinico-auxologici e di laboratorio)

Parametri clinico – auxologici

- ☐ statura ≤ -3 DS;
- ☐ statura ≤ 2 DS e velocità di crescita/anno $< -1,0$ DS per età e sesso valutata a distanza di almeno 6 mesi o una riduzione della statura di 0,5 DS/anno;
- ☐ statura inferiore a $-1,5$ DS rispetto al target genetico e velocità di crescita/anno ≤ -2 DS o $\leq -1,5$ DS dopo 2 anni consecutivi;
- ☐ velocità di crescita/anno ≤ -2 DS o $\leq -1,5$ DS dopo 2 anni consecutivi, anche in assenza di bassa statura e dopo aver escluso altre forme morbose come causa del deficit di crescita;
- ☐ malformazioni/lesioni ipotalamo-ipofisario dimostrate a livello neuro-radiologico;

associate a:

Parametri di laboratorio:

- ☐ risposta di GH < 8 $\mu\text{g/L}$ a due test farmacologici eseguiti in giorni differenti(2)
- ☐ risposta di GH < 20 $\mu\text{g/L}$ nel caso il test impiegato sia GHRH + arginina

Altre condizioni in cui è ammesso il trattamento con rGH in età pediatrica:

- ☐ sindrome di Turner citogeneticamente dimostrata
- ☐ deficit staturale nell'insufficienza renale cronica
- ☐ soggetti affetti dalla sindrome di Prader Willi, geneticamente dimostrata, normale funzionalità respiratoria e non affetti da obesità severa (definita con BMI $> 95^{\circ}$ centile), diabete mellito non controllato, sindrome dell'apnea ostruttiva nel sonno esclusa mediante polisonnografia, tumore in fase attiva, psicosi attiva
- ☐ soggetti con alterata funzione del gene SHOX, geneticamente dimostrata
- ☐ bambini nati piccoli per l'età gestazionale (SGA - Small for Gestational Age)
- ☐ soggetti affetti dalla sindrome di Noonan, dimostrata geneticamente, con statura $\leq -2,5$ DS

Per accedere al trattamento con GH in individui nati SGA è necessario rispondere ai seguenti criteri:

- ☐ peso alla nascita ≤ -2 DS ($< 3^{\circ}$ centile) per l'età gestazionale, basato sulle tavole di Bertino e/o
- ☐ lunghezza alla nascita -2 DS secondo le tavole di Bertino
- ☐ età al momento dell'inizio della terapia con GH uguale o superiore ai 4 anni
- ☐ statura inferiore o uguale a $-2,5$ DS e velocità di crescita inferiore al 50° centile

Farmaco prescritto _____ (ai sensi della Nota AIFA 39)
Dosaggio _____ Posologia _____
Durata prevista della terapia _____ Numero confezioni totali per Piano Terapeutico _____
Prescrizione di terapia a maggior costo Si ☐ No ☐
se si, motivazione: _____

☐ Prima prescrizione
☐ Prosecuzione del trattamento

Data successivo controllo ____/____/____

Data ____/____/____

Timbro e firma in originale del Medico Prescrittore

Copia valida per N. ____ confezioni

(1) Indicare la tipologia di Struttura ed il provvedimento con il quale è stato individuato il Centro Prescrittore

(2) Valido solo per i pazienti con prima diagnosi effettuata successivamente alla modifica del Nota 39 avvenuta con GURI
n. 616 del 19/06/2014



ASSESSORATO DELLA SALUTE
MODELLO DI PIANO TERAPEUTICO
PRESCRIZIONE DI ORMONE SOMATOTROPO – età di transizione

Azienda Sanitaria/Azienda Policlinico/IRCCS/Struttura privata accreditata (1)

Medico Prescrittore _____ Tel _____ e-mail _____

Nome e Cognome dell'assistito _____ Sesso _____

Codice Fiscale _____ Data di nascita ____/____/____

Indirizzo _____ Tel _____

ASP di residenza _____ Prov _____ Regione _____

Diagnosi e motivazione clinica della scelta del farmaco (2)

(dal raggiungimento della statura definitiva fino al 25° anno di età)

- ☐ Deficit di GH causato da mutazione genetica documentata;
- ☐ Panipopituitarismo o ipopituitarismo comprendente 3 o più deficit ipofisari congeniti o acquisiti;
- ☐ Sindrome di Prader Willi – la terapia può essere proseguita in presenza di:
 - ☐ panipopituitarismo congenito o acquisito organico;
 - ☐ tre deficit ante-ipofisari associati;
 - ☐ dopo almeno un mese dalla sospensione del trattamento sostitutivo con rGH risposta di GH < 6 ng/ml dopo un test dell'ipoglicemia insulinica (ITT)
- ☐ Altri soggetti con deficit di GH (dopo almeno un mese dalla sospensione del trattamento sostitutivo con rGH);

Parametri clinici auxologici e di laboratorio

(da compilare solo nel caso di "altri soggetti con deficit di GH"):

- ☐ Risposta di GH <6 µg/L dopo ipoglicemia insulinica (ITT);
- ☐ Risposta di GH <19 µg/L dopo test farmacologico con GHRH + arginina

(da compilare solo nei soggetti con sindrome di Prader-Willi nei quali il test dell'ITT risulta controindicato; in tali casi effettuare una valutazione del BMI ed eseguire un test di stimolo combinato con GHRH+arginina e riprendere la terapia con GH se:)

Valore BMI _____

- ☐ BMI < 25: picco di GH <11,5 ng/ml
- ☐ BMI 25-30: picco di GH <8 ng/ml
- ☐ BMI > 30: picco di GH <4,1 ng/ml

Farmaco prescritto _____ (ai sensi della Nota AIFA 39)
Dosaggio _____ Posologia _____
Durata prevista della terapia _____ Numero confezioni totali per Piano Terapeutico _____
Prescrizione di terapia a maggior costo Si ☐ No ☐
se si, motivazione: _____

☐ Prima prescrizione
☐ Prosecuzione del trattamento

Data successivo controllo ____/____/____

Data ____/____/____

Timbro e firma in originale del Medico Prescrittore

Copia valida per N. ____ confezioni

(1)Indicare la tipologia di Struttura ed il provvedimento con il quale è stato individuato il Centro Prescrittore

(2)Al raggiungimento della statura definitiva non è più indicata la terapia con GH nelle seguenti patologie: sindrome di Turner, insufficienza renale cronica, soggetti nati piccoli per età gestazionale (SGA), soggetti con alterata funzione del gene SHOX; soggetti con sindrome di Noonan accertata geneticamente